



## INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – PROMEMORIA PER LE AUTORITÀ

### Versamento di un contributo di solidarietà – ripercussioni per il diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e di assicurazioni sociali

#### In generale

Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e delle sofferenze inflitte dallo Stato e dalla società e intende, se ancora possibile, contribuire alla sua riparazione.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.233.13) fissa l'importante *principio* secondo cui *il versamento del contributo di solidarietà non potrà essere decurtato in virtù delle vigenti norme fiscali, del diritto in materia di esecuzione e fallimento, di aiuto sociale e di assicurazioni sociali* (art. 4 cpv. 6 LMCCE). Qui appresso sono illustrati alcuni aspetti inerenti al diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e in materia di assicurazioni sociali.

#### Situazione in termini di diritto fiscale

La legge prevede che il contributo di solidarietà è fiscalmente *parificato* ai *versamenti a titolo di riparazione morale*<sup>1</sup>, esenti da imposta (art. 4 cpv. 6 lett. a LMCCE). Esso *non* è dunque *considerato nel calcolo dell'imposta sul reddito*.

Il contributo è invece considerato per l'imposta sul patrimonio, perlomeno se è ancora in parte o integralmente disponibile al termine dell'anno in cui è stato versato. Questa tassa dovrebbe tuttavia essere poco rilevante, in quanto da un lato i Cantoni prevedono comunque limiti di franchigia in materia patrimoniale (le vittime senza patrimonio o con un patrimonio esiguo non sono quindi soggette ad alcuna tassa patrimoniale) e, dall'altro, nel caso delle vittime più benestanti la quota della tassa patrimoniale risultante dal contributo di solidarietà è contenuta.

#### Situazione in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento

Il contributo di solidarietà è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale<sup>2</sup> anche in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 4 cpv. 6 lett. b LMCCE). In caso di procedimento esecutivo è pertanto *impignorabile* e resta in ogni caso alla vittima.

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).

<sup>2</sup> Cfr. articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).



*Sono impignorabili anche le cose, ad esempio beni mobili, risparmi o titoli, acquisite con il contributo di solidarietà. Questo vale tuttavia soltanto se all'ufficio d'esecuzione può essere dimostrato in maniera credibile dal punto di vista cronologico e degli importi in questione che gli oggetti, i risparmi o i titoli in questione sono stati acquisiti con risorse provenienti dal contributo di solidarietà. Consigliamo pertanto alle vittime di aprire un conto apposito per il contributo di solidarietà e di conservare tutte le ricevute degli acquisti effettuati con esso.*

#### **Situazione in termini di diritto assistenziale**

Il versamento del contributo di solidarietà non può essere considerato nel calcolo (rideterminazione o revisione) delle prestazioni di aiuto sociale, ossia *non può comportare una riduzione di tali prestazioni* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE).

#### **Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali**

Il versamento del contributo di solidarietà *non* può nemmeno *comportare una riduzione delle prestazioni complementari* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE)<sup>3</sup>.

#### **Informazioni:**

In caso di dubbi o difficoltà con le autorità è possibile rivolgersi al settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel.: 058 462 42 84, [sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch](mailto:sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch).

---

<sup>3</sup> Cfr. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).